



# Studio Sarragioto

Dottori commercialisti \* Revisori Legali

**Gianni Sarragioto**  
giannisarragioto@sarragioto.it  
**Riccardo Gavassini**  
riccardogavassini@sarragioto.it

**Filippo Carraro**  
filippocarraro@sarragioto.it  
**Alberto Riondato**  
albertoriondato@sarragioto.it  
**Alessandra Bassi**  
alessandrabassi@sarragioto.it  
**Giorgia Sarragioto**  
giorgia@sarragioto.it  
**Edoardo Franco**  
edoardofranco@sarragioto.it  
**Marco Beghin**  
marco@sarragioto.it



Ordine dei Dottori  
commercialisti  
e degli Esperti contabili  
di Padova



**Lo Studio Informa:** Circolare di approfondimento n. 04 del 08/02/2019



## Trasparenza dei contributi pubblici – obbligo ministeriale

### Riferimenti normativi:

**Legge n. 124 del 4 agosto 2017, articolo 1, commi 125 e 127**

**Circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 11.01.2019**

**Parere del Consiglio di Stato n. 1449 del 01.06.2018**

Recentemente il Ministero del Lavoro ha fornito una serie di chiarimenti in merito al nuovo obbligo dal 2019 di pubblicità / trasparenza previsto per Enti del Terzo settore ed imprese che percepiscono “vantaggi economici” (sovvenzioni, contributi, ecc.) da parte della Pubblica amministrazione.

### **CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI E COSA DEVONO FARE?**

L'obbligo di pubblicazione (pubblicità) riguarda 2 tipologie di soggetti:

- 1. associazioni / fondazioni / ONLUS ed in generale gli Enti del Terzo Settore.**

*Come precisato nella citata Circolare n. 2, a tale categoria appartengono anche “le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale”.*

I soggetti **diversi dalle imprese** devono pubblicare le informazioni sul proprio **sito Internet / portale digitale entro il 28.2 di ogni anno**. Nella Circolare n. 2 in esame il Ministero del Lavoro evidenzia che, *“in mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo”.*



Se l'ente beneficiario non dispone di un portale digitale la pubblicazione può essere effettuata anche **sul sito Internet della rete associativa** a cui aderisce l'Ente del Terzo settore;

2. **le imprese** (tra cui rientrano le imprese sociali, le cooperative sociali e le società di capitali).  
Le stesse hanno l'obbligo in esame è adempiuto mediante l'indicazione delle predette informazioni **nella Nota integrativa del bilancio di esercizio / consolidato**.

### **COSA E' OGGETTO DELL'ADEMPIMENTO?**

Con riferimento ai vantaggi economici oggetto di pubblicità, la norma indica un criterio ampio nell'identificazione degli stessi. Infatti, come disposto dal citato comma 125 l'obbligo riguarda *“sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere”* di valore superiore ai 10.000 Euro.

Come precisato nella citata Circolare n. 2, sono da ritenere **vantaggi economici** da pubblicare:

- **contributi / sovvenzioni / sostegni** a vario titolo ricevuti dalle P.A. ed enti assimilati;
- **somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo** *“cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali), in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall'esistenza di uno scambio”*.

Nei casi di rapporto di comodato di un bene mobile o immobile, si dovrà far riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica amministrazione che ha attribuito il bene. E' necessario pubblicare la denominazione e codice fiscale dell'Associazione ricevente, la denominazione del soggetto erogante, le somme incassate per ogni rapporto giuridico instaurato con la Pubblica Amministrazione, la data di incasso e la causale di ciascun importo.

### **COSA ACCADE SE NON SI ASSOLVE ALL'ONERE PUBBLICITARIO?**

Solo nel caso delle imprese e delle cooperative sociali la Circolare prevede la pena della restituzione delle somme ricevute in caso di mancata pubblicità delle somme percepite nonché l'obbligo di la comunicazione nella nota integrativa del bilancio di esercizio.

Ricordiamo inoltre che la Regione Veneto, con la DGR n. 223 del 27 febbraio 2017, ha istituito l'obbligo, per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai relativi registri regionali, di pubblicare sul proprio sito internet o, in mancanza, di affiggere nella propria sede, uno schema con i contributi pubblici ricevuti, indipendentemente dall'importo percepito, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il nostro Studio è comunque a Vostra disposizione per eventuali dubbi e chiarimenti.

Distinti saluti.

Arsego, 08 febbraio 2019.

**Studio Sarragioto**